



REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Premessa

Il presente Regolamento in materia di Internal Dealing (il "Regolamento"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, è adottato ai sensi della disciplina comunitaria MAR (Regolamento UE n. 596/2014, Regolamento Delegato UE n. 522 del 17.12.2015, Regolamento di esecuzione UE n. 523 del 10.03.2016), nonché ai sensi del Testo Unico della Finanza e relativi regolamenti attuativi (tra cui il Regolamento Emittenti Consob). Il Regolamento disciplina, con efficacia obbligatoria, gli obblighi di comportamento ed informativi inerenti alle operazioni effettuate, anche per interposta persona, dai "soggetti rilevanti" e dalle persone a questi strettamente associate, su azioni e strumenti finanziari di debito Mediobanca nonché su strumenti finanziari derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati ¹.

1. Definizioni

Come previsto dalla normativa citata in premessa, nel presente Regolamento si intendono per:

- a) "strumenti finanziari":
 - I. le azioni emesse da Mediobanca;
 - II. gli strumenti finanziari di debito emessi da Mediobanca;
 - III. gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti I. e II.;
 - IV. altri strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti I. e II.;

- b) "soggetti rilevanti":
 - I. i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

¹ Per "strumenti finanziari collegati" si intendono quelli previsti dal Regolamento Emittenti Consob estendendone la portata anche agli strumenti finanziari di debito laddove applicabile:

- 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni;
- 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico della Finanza:
 - . i contratti "future" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - . i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - . i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - . i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nei precedenti punti e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - . le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei precedenti punti.
- 4) gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- 5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai punti da 1) a 4) ad esse collegate;
- 6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da 1) a 4) ad esse collegate.

- II. gli alti Dirigenti ² che, pur non essendo membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente Mediobanca e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Mediobanca;
 - III. chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti Consob, pari almeno al 10 per cento del capitale di Mediobanca rappresentato da azioni con diritto di voto;
- c) "persone strettamente associate ai soggetti rilevanti":
- I. il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, e i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione (da almeno un anno alla data dell'operazione) dei soggetti rilevanti;
 - II. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust*:
 - le cui responsabilità di direzione ³ siano rivestite da un *soggetto rilevante* o una delle persone indicate al punto c) I.,
 - direttamente o indirettamente controllati da un *soggetto rilevante* o da una delle persone indicate al punto c) I.,
 - costituiti a beneficio di un *soggetto rilevante* o di una delle persone indicate al punto c) I.,
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un *soggetto rilevante* o di una delle persone indicate al punto c) I..

2. **Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti e delle persone a loro strettamente associate**

Ciascun *soggetto rilevante* (diverso da quelli di cui al paragrafo 1 lettera b punto III) comunica alla Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca, nei termini e con le modalità precisate al successivo paragrafo 3., le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 1) effettuate dallo stesso o dalle persone ad esso strettamente associate, direttamente o per loro conto, anche per interposta persona, sugli strumenti finanziari.

I soggetti rilevanti di cui paragrafo 1 lettera b punto III adempiono direttamente ai propri obblighi in conformità con quanto previsto dall'art. 152-octies del

² I Dirigenti con responsabilità strategica individuati dal Consiglio di Amministrazione a far data dal 28 ottobre 2017 sono, oltre ai componenti del Consiglio di Amministrazione dirigenti del gruppo Mediobanca, i responsabili delle Funzioni di Controllo, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, i Co-Responsabili della Divisione Corporate e Investment, il Responsabile della Divisione Consumer e Wealth Management-Affluent&Premier, il Responsabile Group HR and Organization.

³ Per "responsabilità di direzione" si intendono le funzioni di gestione previste dalla Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 ai sensi della quale "per l'identificazione, quali persone strettamente legate ai soggetti rilevanti, delle persone giuridiche, e ove compatibile delle società di persone e trust [...], si precisa che la funzione di gestione è quella svolta dal soggetto o dall'organo titolare dei poteri di amministrazione (amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione). Si considera titolare, da solo, della funzione di gestione il soggetto rilevante che rivesta la carica di amministratore unico. Nel caso di più amministratori, il soggetto rilevante è titolare della funzione di gestione nel caso in cui più della metà del consiglio sia composto dal soggetto rilevante e/o da persone a lui strettamente legate [...]."

Regolamento Emittenti Consob, salvo in caso di accordo con Mediobanca. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.

Per i soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 lettera b punti I. e II. sono escluse le operazioni di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 5.000 nel corso dell'anno o all'eventuale maggiore soglia fissata dall'autorità competente. L'importo di Euro 5.000 ovvero l'eventuale maggior soglia fissata dall'autorità competente è calcolato sommando senza compensazione le operazioni effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente associate a tali soggetti.

Per i soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 lettera b punto III. sono escluse:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga 20.000 Euro entro la fine dell'anno solare; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 Euro entro la fine del medesimo anno solare⁴;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, alle condizioni specifiche individuate nel Regolamento Emittenti Consob.

Gli obblighi informativi (e le relative esenzioni) in capo ai soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 lettera b punto III. non si applicano qualora gli stessi siano già tenuti a notificare le operazioni effettuate in qualità di soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 lettera b punti I. e II.

3. Termini e modalità per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti e delle persone a loro strettamente associate

I *soggetti rilevanti* comunicano alla Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca, entro il secondo giorno lavorativo dall'effettuazione dell'operazione e indipendentemente dall'ammontare, le operazioni di cui al paragrafo 2⁵ effettuate dagli stessi o dalle persone a loro strettamente associate, direttamente o per loro conto, anche per interposta persona.

La Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca provvede, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento delle informazioni di cui sopra, all'invio – con le modalità previste – della relativa comunicazione all'autorità competente (CONSOB) ed al pubblico per i soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 lettera b punti I. e II. I soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 lettera b punto III. possono conferire apposita delega alla Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca ad effettuare, in loro nome e per loro conto, la comunicazione a Consob nel rispetto delle previsioni del Regolamento Emittenti Consob.

Le informazioni sono fornite per iscritto da parte di ciascun *soggetto rilevante* secondo lo schema di cui all'allegato 2) da inviare all'indirizzo di posta elettronica internal.dealing@mediobanca.com presso la Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca.

⁴ Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

⁵ Il termine per la comunicazione delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso non derivino da un'istruzione del cliente, decorre dal giorno in cui sia pervenuta al cliente la comunicazione da parte dell'intermediario dell'operazione.

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire, sempre negli stessi termini temporali – con preavviso telefonico al numero 02 8829543 – via fax al n. 02 8829550, oppure consegnati *brevi manu*.

4. Limitazione all'effettuazione di operazioni

Ai *soggetti rilevanti* è fatto divieto di compiere, anche per interposta persona, per conto proprio o per conto terzi operazioni sugli strumenti finanziari individuati nel presente Regolamento nei 30 giorni precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, degli schemi di bilancio annuale o di un rapporto finanziario intermedio (semestrale o trimestrali) che Mediobanca renda pubblico (cd. black out period). Il divieto si applica anche al socio che detenga una partecipazioni almeno pari al 10% del capitale sociale qualora tra gli amministratori e/o sindaci figurino esponenti tratti da una lista dallo stesso depositata.

Tale divieto viene meno dal primo giorno lavorativo successivo alla diffusione del relativo comunicato stampa.

Inoltre, fermo restando le specifiche limitazioni di cui ai Regolamenti dei Piani di stock options o performance shares pro tempore vigenti:

- nel caso dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e del Dirigente Preposto:
 - o in sede di attribuzione di performance shares, si applica automaticamente il meccanismo del "sell to cover" (ovvero vendita del controvalore di azioni necessarie per il pagamento delle tasse);
 - o l'esercizio di stock options è ammesso esclusivamente nei cd. Window Period, ovvero nei quindici giorni di mercato aperto successivi alla pubblicazione dei risultati di periodo (schemi di bilancio, semestrale e trimestrali);
 - o la negoziazione di strumenti finanziari a contenuto equity aventi per oggetto azioni Mediobanca è ammessa esclusivamente nei cd. Window Period, ovvero nei quindici giorni di mercato aperto successivi alla pubblicazione dei risultati di periodo (schemi di bilancio, semestrale e trimestrali).
- nel caso degli altri *soggetti rilevanti* di cui al paragrafo 1 lettera b punti I. e II.:
 - o in sede di attribuzione di performance shares e nel caso in cui siano iscritti in Registri Insider o nelle Watch List per Operazione relativi a Mediobanca, si applica automaticamente il meccanismo del "sell to cover".

Restano inoltre fermi eventuali altri divieti rivenienti dall'iscrizione in Registri Insider o nelle Watch List per Operazione relativi a Mediobanca.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine facoltà di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni sia soggetta a limiti e condizioni, dandone immediata comunicazione alla Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca e ai *soggetti rilevanti*. Anche in tali casi i *soggetti rilevanti* possono operare a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo individuato o alla eventuale diffusione di un comunicato stampa.

Infine, nel caso in cui la Banca abbia attivato un piano di acquisto di azioni proprie, i *soggetti rilevanti*, per tutto il periodo in cui il piano è attivo, possono

effettuare operazioni di vendita di azioni Mediobanca solo nelle fasi di asta di apertura o chiusura (ciò al fine di evitare operazioni incrociate con la Banca). A tale fine la Struttura Group Corporate Affairs comunica ai soggetti rilevanti l'inizio e la fine di tale periodo.

5. Eccezioni per la negoziazione durante un black out period

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Responsabile della Funzione Compliance, può consentire in forma scritta ai soggetti rilevanti di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un black out period:

- . in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- . in ragione delle caratteristiche della negoziazione in caso di operazioni effettuate nell'ambito di o in relazione a un piano di partecipazione azionaria o di risparmio dei dipendenti, in caso di adempimento di formalità o di esercizio di diritti legati ad azioni, o ancora in caso di operazioni in cui l'interesse del beneficiario nel titolo in questione non sia soggetto a variazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere autorizzato per iscritto dall'Amministratore Delegato, sentito il Responsabile della Funzione Compliance, a negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un black out period nei casi indicati al precedente comma.

Le richieste, adeguatamente motivate, dovranno pervenire in forma scritta alla Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria).

6. Sanzioni

Le misure e sanzioni amministrative nel caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui ai precedenti paragrafi sono quelle previste dall'art. 193, comma 1, del Testo Unico della Finanza (sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro due milioni) .

In aggiunta al disposto del comma 1 di detto articolo, e fatta salva la possibilità per Mediobanca di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del Regolamento, l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all'effettuazione di operazioni può comportare per i lavoratori dipendenti l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali, mentre per gli altri soggetti il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare eventuali provvedimenti commisurandoli alla gravità della violazione.

7. Comunicazione ai soggetti rilevanti ed alle persone a loro strettamente associate

La Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) comunica ai *soggetti rilevanti* il loro inserimento nella lista dei soggetti rilevanti e gli obblighi ed i divieti derivanti. E' compito di tali soggetti rilevanti notificare per iscritto alle persone a loro strettamente associate (cfr. paragrafo 1 lettera c) la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi previsti nel presente Regolamento e conservare copia di tale notifica.

8. Aggiornamento del Regolamento e della lista dei soggetti rilevanti e delle persone a loro strettamente associate

La Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria), sentita la Funzione Compliance, provvede all'aggiornamento del presente Regolamento per sottoporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni.

La Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) provvede periodicamente alla verifica ed all'aggiornamento della lista dei *soggetti rilevanti* e delle persone a loro strettamente associate, ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione nell'individuare i Dirigenti di cui al precedente paragrafo 1 lettera b punto II.

9. Accettazione del Regolamento

L'accettazione del presente Regolamento da parte di ciascun *soggetto rilevante* viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato in allegato sub 3). La Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca conserva le dichiarazioni scritte con le quali i *soggetti rilevanti* danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Regolamento stesso.

10. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 17 settembre 2020.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Operazioni soggette a notifica per soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 lettera b punti I. e II.

Le operazioni soggette a notifica includono:

- (a) le operazioni compiute da ciascun *soggetto rilevante* e dalle persone a questo strettamente associate;
- (b) la cessione in garanzia o in prestito, da parte o per conto di un *soggetto rilevante* o di una persona a questo strettamente associata, di strumenti finanziari. A questi fini non è necessario notificare la cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (c) le operazioni effettuate, per conto di un *soggetto rilevante* o di una persona a questo strettamente associata, da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (d) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita⁶ in cui:
 - . il contraente dell'assicurazione è un *soggetto rilevante* o una persona a questo strettamente associata;
 - . il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - . il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- (e) le operazioni di acquisto, vendita, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio di strumenti finanziari;
- (f) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai *soggetti rilevanti* o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (g) gli equity swap;
- (h) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (i) l'adesione a un contract for difference relativo a uno strumento finanziario;
- (j) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- (k) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente;
- (l) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento finanziario di debito emesso dall'Emittente⁷, compresi i credit default swap;

⁶ Come definita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE.

⁷ Nel presente allegato Mediobanca è indicata come Emittente.

- (m) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (n) la conversione, automatica o non, di uno strumento finanziario in un altro, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- (o) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (p) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, che sono collegati ad azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente qualora la percentuale delle azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente negli indici o panieri sia pari o superiore al 20%;
- (q) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA), in cui il cliente conosca o potrebbe conoscere la composizione degli investimenti del fondo e che siano collegati ad azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente qualora la percentuale delle azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%;
- (r) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un *soggetto rilevante* o un soggetto a questo strettamente collegato, se il gestore del FIA non agisce sulla base di un mandato completamente discrezionale, qualora la percentuale delle azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%;
- (s) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un *soggetto rilevante* o di una persona a questo strettamente associata;
- (t) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Operazioni soggette a notifica per soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 lettera b punto III.

Le operazioni soggette a notifica includono le operazioni ad oggetto l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o scambio di azioni emesse da Mediobanca e/o di strumenti finanziari ad esse collegati.

Per strumenti finanziari collegati alle azioni Mediobanca si intendono:

- (a) gli strumenti finanziari che consentono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni o scambiabili con esse;
- (c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;
- (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni per soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 lettera b punti I. e II.

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata			
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>		
2	Motivo della notifica			
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato) occupata all'interno dell'emittente] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>		
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>		
3	Dati relativi all'emittente			
a)	Nome	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.		
b)	LEI	PSNL19R2RXX5U3QWHI44		
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate			
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato⁸ della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.]</i>		
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni elencati nell'allegato 1. Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>		
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Prezzo/i</td> <td style="width: 50%;">Volume/i</td> </tr> </table>	Prezzo/i	Volume/i
Prezzo/i	Volume/i			

⁸ Regolamento non ancora pubblicato.

		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato⁹ della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.]</i></p>
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> — Volume aggregato — Prezzo 	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> — <i>sono della stessa natura;</i> — <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> — <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato¹⁰ della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> — <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato¹¹ della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata nel formato AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato¹² della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>

⁹ Cfr nota 1.

¹⁰ Cfr nota 1.

¹¹ Cfr nota 1.

¹² Cfr nota 1.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni per soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 lettera b punto III.

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹³	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
b) ¹⁴	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:</p>
3	Dati relativi all'emittente	
a) ¹⁵	Nome	
b) ¹⁶	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	<p>Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento</p> <p>Codice di identificazione</p>	

¹³ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

¹⁴ *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

¹⁵ *[Nome completo dell'entità.]*

¹⁶ *[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]*

b) ¹⁷	Natura dell'operazione		
c) ¹⁸	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
d) ¹⁹	Data dell'operazione		
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:	

¹⁷ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

¹⁸ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

¹⁹ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Modulo per l'accettazione del Regolamento

Spettabile
MEDIOBANCA S.p.A.
Group Corporate Affairs
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
MILANO

Accettazione del Regolamento Internal Dealing

Il sottoscritto nato a il,
residente in - Via nella propria qualità di
..... [Amministratore, Sindaco, Dirigente con responsabilità strategica,
azionista rilevante] in quanto "persona rilevante" ai sensi del Regolamento Internal
Dealing di Mediobanca S.p.A. (il "Regolamento"),

dichiara

- di aver ricevuto copia del predetto Regolamento, di averlo letto con attenzione e di accettarne i contenuti;
- di delegare Mediobanca S.p.A. a trasmettere alla Consob e al pubblico le comunicazioni previste dal predetto Regolamento;
- il proprio impegno a mettere al corrente le proprie persone "strettamente associate" degli obblighi di comunicazione loro derivanti dal predetto Regolamento;
- che le persone allo stesso "strettamente associate" sono:

.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare le variazioni dell'elenco delle persone allo stesso "strettamente associate".

(data e firma)